

2021

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Nota di aggiornamento

PERIODO: 2022 - 2023 - COMUNE DI CORREZZOLA

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.5. Struttura organizzativa
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha indotto il Governo ad accelerare l'approvazione dello schema di decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009).

La norma ha indicato il percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi:

- ✦ Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- ✦ Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi;
- ✦ Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
- ✦ Affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economicopatrimoniale;
- ✦ Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- ✦ Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili;
- ✦ Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

Il decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie ha avviato una fase di sperimentazione

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e durata nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del **Documento unico di programmazione (DUP)** le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della **Sezione strategica**, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse

con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Correzzola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/05/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tale sezione è rimasta sostanzialmente legata alla precedente, dal momento che prende in considerazione un ampio contesto temporale (5 anni) e che tale contesto risulta molto arduo, ai nostri giorni, programmarlo in modo specifico e verificabile.

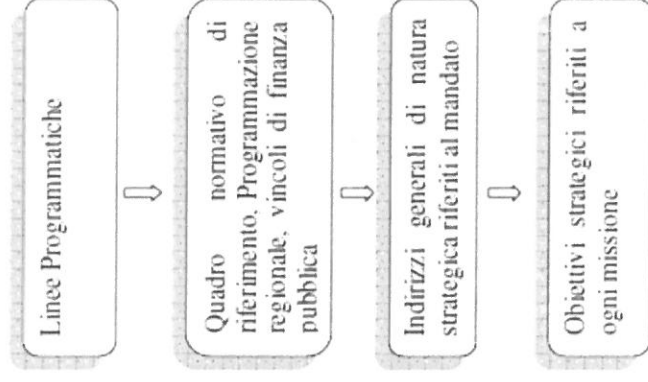
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato monitorando altresì lo stato di attuazione della programmazione, così come previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, e a i fini di una sana gestione degli Enti pubblici.

Monitorare l'attività dell'ente si configura soprattutto come un n "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali/Personale/Demografici	ANNA FAVARATO
Responsabile Settore Informatico	MATTEO MAZZUCCO
Responsabile Settore Economico Finanziario	FERNANDO BOSCARO
Responsabile Settore LL.PP.	NICOLA LUNARDI
Responsabile Settore Urbanistica	ALESSANDRO TOGNIN
Responsabile Settore Edilizia Privata	ALESSANDRO TOGNIN
Responsabile Settore Sociale	GLORIA CHIORLIN
Responsabile Settore Cultura	GLORIA CHIORLIN
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	MATTEO MAZZUCCO
Responsabile Settore Tributi	ALESSANDRO TOGNIN

Si riporta la D.G.C. n. 6/2021 relativa alla situazione risorse umane, così novellata:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della Legge n.449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'articolo 91 del D.Lgs.n.267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'articolo 3, comma 10-bis, del D.L.n.90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, dispone che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
 - l'articolo 6 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste, a legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
 - i recenti provvedimenti normativi hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs.n.118/2011, D.Lgs.n.126/2014) introducendo un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;
 - l'articolo 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";
 - l'articolo 35, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. con cui è previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) approvato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.n.165/2001;
- EVIDENZIATO** che nell'attuale quadro normativo gli enti locali e in particolare i Comuni, possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale quando:

- a) abbiano adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP);
- b) abbiano provveduto alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (articolo 16 comma 1 Legge 83/2011);
- c) abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006);
- d) abbiano adottato il Piano della performance (articolo 10, comma 5 del D.Lgs.150/2009) che per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs.267/2000 è unificato al Piano esecutivo di gestione (PEG);
- e) abbiano ottemperato all'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011/2013 (art.1 comma 557 della legge 296/2006);
- f) abbiano inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge n.196/2009 i relativi dati;
- g) non risultino, in base ai parametri definiti, in stato di deficitarietà strutturale e non siano enti deficitari o dissestati (articolo 243, comma 1, del TUEL);
- h) abbiano rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli, il Comune di Correzzola:

- con deliberazione di G.C.n.82 del 27/11/2020, esecutiva, ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al

triennio 2020/2022;

- con deliberazione di G.C.n. 51 del 08/07/2020, ha definito il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e contestualmente il Piano delle Performance e degli obiettivi 2020/2022;
- con deliberazione di G.C.n. 5 del 09.01.2019 ha approvato il Piano triennale delle azioni positive nell'ambito delle pari opportunità per il triennio 2019/2021;
- ha rispettato gli obblighi di cui alle lettere e), f), g) e h);
- con deliberazione di CCn. 10 del 26/06/2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTO l'art.1 comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296 in materia di spesa di personale;

PRESO ATTO che l'art.16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 ha abrogato la lettera a) all'art.1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che per questo Comune il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l.296/2006, introdotto dall'art.3 del d.l.90/2014, è pari a € 906.236,83;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come modificato dal comma 853, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. Mille proroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto è doveroso procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTO l'art.3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90;

DATO ATTO che, ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi e dal netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) per le entrate correnti si considera la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata e pertanto dell'anno 2020;

ACCERTATO che la Circolare DPCM – Dip. Funzione Pubblica 13/05/2020 (GU n. 226 del 11/9/2020) ha espressamente previsto:

- ai fini della determinazione del valore soglia, la possibilità di contabilizzare tra le entrate correnti, le entrate da TARI, al netto del FCDE di parte corrente se la gestione della stessa è stata affidata a soggetto esterno, come nel caso di questo Comune;

- la modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti, dal quale si evince che la media delle entrate (al netto FCDE assestato 2020) di questo Comune è di € 2.938.245,07, calcolato come segue

Tipo entrata	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Media
TITOLO 1°	1077135,05	1701070,75	1440634,10	
TITOLO 2°	759993,97	727528,46	852934,27	
TITOLO 3°	900126,63	874885,75	907180,75	
	2737255,65	3303484,96	3200749,12	
MEDIA				3.080.496,57
FCDE				
				142.251,,50
TOTALE ENTRATE				2.938.245,07

VISTO il prospetto delle spese di personale anno 2019, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale, come elaborate dal servizio finanziario dell'Ente, da cui si evince una spesa di € 750.534,13;
VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato per l'anno 2021 è il seguente:

Spesa personale anno 2019	€ 750.543,13
Media Entrate 2017-2018-2019 (al netto	€ 2.938.245,07
FCDE 2020	
Percentuale	25,54%

RICHIAMATO l'art.3 del DM 17 marzo 2020 che dispone, ai fini dell'attuazione dell'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, divide i Comuni in fasce demografiche e che questo Comune ricade nella fascia demografica di cui alla lettera E (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti);

RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, che, ai fini dell'attuazione dell'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3 rispettivamente i:

- valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti (Comune di Correzzola 26,90%);
- valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (Comune di Correzzola anno 2021 / 21% - 2022 / 24% - 2023 / 25% - 2024 / 26%);

- valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (Comune di Correzzola 30,90%);

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il Comune di Correzzola rientra tra i Comuni di FASCIA1. Comuni virtuosi: e pertanto “ *i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.*”

EVIDENZIATO che questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera E) ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 25,54%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1–COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e cioè 26,90%;

DATO ATTO che come da allegato sub a) lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, valido sino all'approvazione del nuovo rendiconto di gestione è il seguente:

Media entrate al netto di FCDE x 26,90% (percentuale tabella 1)–(meno) Spese di personale 2019:
(€2.938.245,07 x 26,90%)- € 750.543,13 = € 39.844,79.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art.5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art.1, comma 557 della l. 296/2006. Ne

conseguendo che l'incremento potenziale effettivo per ulteriori assunzioni per questo Ente sarebbe il seguente:

Spese di personale 2019 x 21% (Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente):

€ 750.543,13 x 21% = € 157.614,05

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione:

l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico;

il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico pari a:

€ 39.844,79;

VISTO l'art.5, comma 2 del DM 17 marzo 2020, che consente ai comuni che si collocano nella "fascia 1", per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;

ACCERTATO che questo Comune pur avendo resti dei 5 anni antecedenti pari ad € 12.532,74 non può tuttavia applicare tale facoltà, pena il superamento del limite derivante dall'applicazione della tabella 1, come sopra individuato;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, l'incremento dei resti assunzionali per questo Ente non risulta possibile per l'anno 2021, poichè si supererebbe il limite derivante dall'applicazione della tabella 1 come sopra individuato; i resti assunzionali potranno essere comunque utilizzati nei successivi anni, entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO, tuttavia, che il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi;

RICORDATO inoltre che a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art.3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, introdotto dall'art.14-bis del decreto-legge n.4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo, (a qualunque titolo, mobilità comprese) verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

PRECISATO che:

- a) in data 01/12/2020 vi è stata la cessione ad altro Comune del contratto di lavoro di nr. 1 Cat C profilo professionale di Istruttore Amministrativo ad orario pieno ed a tempo indeterminato

b) è già in corso la procedura prevista nella programmazione 2020 per il reclutamento di personale tramite CFL per il profilo professionale di Istruttore di Categoria C profilo professionale di Istruttore Amministrativo ad orario pieno ed a tempo indeterminato, in sostituzione della cessazione di cui al precedente punto a) che dovrà concludersi nell'anno 2021

e perciò, secondo la nuova impostazione normativa centrata sulla nozione di spesa, non vi è incremento della spesa della dotazione organica trattandosi di assunzione, ma in sostituzione di pari unità cessata e pertanto, si ribadisce, in invarianza della spesa totale, come già precisato nella deliberazione GC nr. 82/2020;

TENUTO CONTO che al momento non vi è certezza di eventuali possibili cessazioni dal servizio negli anni 2021, 2022 e 2023;

PRESO ATTO che il Comune di Correzzola, rientrando nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, presenta una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, in quanto si colloca al di sotto del valore soglia previsto (pari al 26,90%) e può incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, secondo la definizione dell'art.2 del decreto, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 del decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art.4, comma 1 del decreto medesimo e che pertanto la spesa potenziale massima, non superabile, è pari a € 790.387,92;

EFFETTUATA la ricognizione di cui al c. 1 dell'art. 33 del DLGS 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, c. 1, della L. 183/2011 dell'organico di questo Comune, dalla quale non risultano situazioni di soprannumero (superamento della dotazione organica) o comunque eccedenze (superamento della dotazione organica in una o più qualifiche) di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che questo Comune non è obbligato a coprire la quota di riserva dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art1- della legge 68/1999;

PRESO ATTO della dotazione organica dell'Ente approvata con la citata deliberazione GC nr. 82/2020 e ritenuto procedere con un nuovo assetto organizzativo, prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 unità di Categoria C1 profilo Istruttore Tecnico a tempo parziale di ore 18/36 atto della dotazione organica, variata rispetto alla precedente per ragioni di assetto organizzativo, che viene confermata nell'allegato b) al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, dove sono già inseriti i posti e profili professionali considerati con il presente atto;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il piano triennale del fabbisogno 2021-2023 come segue:

Anno 2021:

cessazioni: non previste

assunzioni:

a) è in corso la procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30DLGS 165/2000 con cessione ad altro Comune del contratto di lavoro di nr. 1 Cat D profilo professionale di Istruttore Direttivo, che è ipotizzabile si perfezionerà in data 01/07/2021 la cui spesa annua ammonta ad € 26.298,07 (tabellare annuo di accesso al lordo contributi, netto irap)

b) nr. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat C, a tempo indeterminato, ad orario parziale di ore 18 settimanali per una spesa presunta di €

13.346,50 (50% tabellare annuo al lordo contributi, al netto irap) tramite accesso dall'esterno.

La spesa totale per le assunzioni a tempo indeterminato anno 2021 rapportate su base annua è di € 39.644,57.

Per eventuali assunzioni a tempo determinato e del lavoro flessibile in senso lato, si provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche integrazioni di anno in anno, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e temporanee. Tali assunzioni potranno essere effettuate solo nel rispetto della vigente normativa in materia di personale e nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

Tendenzialmente si dovrà provvedere a coprire i posti che si rendono vacanti nel corso del triennio a seguito di mobilità volontaria e/o cessazione per collocamento a riposo, con personale di pari categoria, mediante il ricorso alla mobilità esterna.

Anni 2022 e 2023: nessuna assunzione prevista

RIBADITO che la spesa conseguente il programma assunzionale 2020 è già compresa, per tutto quanto detto in precedenza, nella spesa complessiva dell'anno 2020 ed in quella degli anni successivi e, in conseguenza, volendo valutare le conseguenze delle assunzioni nel triennio 2021/2023 si stima come segue la spesa del personale:

Spesa personale Anno 2019	Spesa personale anno 2021	Spesa personale anno 2022	Spesa personale anno 2023
750.543,13	789.187,70	789.187,70	787.187,70

e pertanto è contenuta nel limite della spesa non superabile determinato a sensi del nuovo quadro normativo, quantificata in € 790.387,92;

VISTI:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- il D.Lgs. n.165/2001;

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.n. 448/2001- prot.n. 1655 del 24/02/2021;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49, comma 1, dall'art.147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

1- Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 2- Di confermare la ricognizione di cui al c. 1 dell'art. 33 del DLGS 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, c. 1, della L. 183/2011 secondo cui nell'organico di questo Comune non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- 3- Di aggiornare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) relativo al triennio 2021/2023 nella formulazione precisata in parte narrativa;
- 4- Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato sub a);
- 5- Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020;
- 6- Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023;
- 7- Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art.6-tercomma5del d.lgs. 165/2001;
- 8- Di trasmettere il presente atto alle RSU e alle rappresentanze sindacali territoriali.

L'allegato relativo all'organigramma dell'ente risulta essere il seguente:

DOTAZIONE ORGANICA

all. b) GC n. del /02/2021

SETTORE / AREA ORGANIZZATIVA	FIGURE PROFESSIONALI Cat. Profilo	STATO Coperto/vacante
1^ - SEGRETERIA-AA.GG. - PROTOCOLLO- DEMOGRAFICI-	D Istruttore Direttivo C Istruttore -CFL - Tempo determinato- B Collaboratore C Istruttore Bibliotecaria (assegnato per ore 16 settimanali in Biblioteca) C Istruttore (assegnato per ore 16 settimanali all'Area Contabile)	NON coperto NON coperto Coperto Coperto Coperto
2^ - CONTABILE	D Istruttore Direttivo C Istruttore	Coperto NON coperto
3^ - EDILIZIA PUBBLICA- MANUTENZIONI	D Istruttore Direttivo tecnico C Istruttore - part. Time ore 18 settimanali- B Operaio B Operaio	Coperto NON coperto Coperto NON coperto
4^ SOCIALI - CULTURALI	D Assistente Sociale B Assistente Domiciliare B Cuoca	Coperto Coperto Coperto
4^ - POLIZIA LOCALE-COMMERCIO- NOTIFICAZIONI-CED	D Istruttore Direttivo C Agente di PL C Agente di PL C Agente di P.L.	Coperto Coperto Coperto Coperto
6^ - TRIBUTI-ECONOMATO- EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE- TERRITORIO	D Istruttore Direttivo B Operaio	Coperto Coperto

TOT. nr. 20 risorse umane

POSTI A TEMPO INDETERMINATO:

POSTI A TEMPO DETERMINATO:

coperti nr. 15 - NON coperti nr. 4 di cui nr. 1 part-time ore 18 settimanali -
coperto nr. 0 - NON coperti nr. 1 CFL (con trasformazione)

La situazione relativa agli organismi partecipati (siano esse società, consorzi o altro) è la seguente:

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
CONSORZIO	nr. 3	3	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALE	nr. 1	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all'ordinamento europeo.

Attualmente l'Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

- l'affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partneriato pubblico-privato, PPP) scelto anch'esso per il tramite di una gara a doppio oggetto;
- l'affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house).

La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è intervenuta sulla disciplina precedente relativa alla privatizzazione delle società a partecipazione pubblica, alle dismissioni societarie e alla razionalizzazione degli organismi partecipati, introducendo e dando vigore alla disciplina dei controlli, introdotta dal DL 174/2012, con più accentuate responsabilità di vigilanza e programmazione da parte degli Enti soci.

Sono introdotte infatti norme tese a contrastare gli organismi in perdita (accantonamenti da parte dell'Ente locale, riduzione compensi CDA, messa in liquidazione); vengono disposte misure restrittive in materia di personale, retribuzioni e consulenze. I divieti e le limitazioni all'assunzione del personale previsti per gli enti locali sono stati confermati nei confronti di aziende, istituzioni e società controllate dagli enti locali. Il legislatore risulta più attento ad assicurare che siano gli Enti Locali i garanti di una gestione dei servizi pubblici locali improntata ad efficienza ed economicità

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora, ostantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

L'ente, a seguito dell'entrata in vigore del "*Piano Cottarelli*", che auspicava la drastica riduzione delle società partecipate imponendo agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" delle proprie partecipazioni, l'ente ha individuato con delibera di Consiglio nr. 15 del 30.03.2015 un piano di razionalizzazione delle stesse ai sensi dell' articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014

Si precisa che Lla legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Società' ed organismi gestionali		%
GRUPPO HERA - ACEGAS/APS SPA		0,01000
CONSORZIO PADOVA SUD		2,04600
A.A.T.O. Bacchiglione		0,50100
CONSORZIO CEV		0,08000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
GRUPPO HERA - ACEGAS/APS SPA	www.gruppohera.it	0,0100 0	servizio idrico integrato	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PADOVA SUD	www.padovasud.it	2,0460 0	82.99.1 e 38.11	31-12-2042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.T.O. Bacchiglione	www.atobacchiglione.it	0,5010 0	CONSORZIO OBBLIGATORIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO CEV	www.consorzioccev.it	0,0800 0	70.22.09	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Correzzola partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1.** HERA (ex Acegas Aps) con una quota del 0,00334%
- 2.** ATTIVA s.p.a – con deliberazione C.C. n. 15 del 15.03.2013 il Comune aveva deciso di dismettere le proprie quote in ATTIVA e in data 26.06.2013 aveva pubblicato il bando per l'alienazione delle quote di cui trattasi; la gara però è andata deserta; nel frattempo la società ATTIVA è stata dichiarata fallita, Giusta Sentenza del Tribunale di Padova n. 6336 del 4.12.2013.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Si precisa inoltre che il comune di Correzzola, partecipa al:

- Consorzio Padova Sud con una quota del 2,05 %
- Consorzio Veneto Energie (CEV) con una quota del 0,08 %

tuttavia essendo queste “*forme associative*” non sono oggetto del presente Piano.

Per quanto riguarda il Piano delle opere pubbliche si rinvia alla relativa delibera di approvazione, ricordando che attualmente non sono state previste opere per un importo superiore a € 100.000, e quindi non con obbligatorietà di un piano economico-finanziario e relativo cronoprogramma.

Relativamente al situazione dei mutui, il bilancio attuale non prevede il ricorso a tale forma di indebitamento non avendo previsto il ricorso alla stipulazione di mutui né con la Cassa DD.PP. né con altri istituti di credito.

6.3 – Fonti di finanziamento

A seguito dell'emergenza Covid 19 lo Stato ha previsto forme di assistenza e aiuto diretto anche agli Enti Locali, accanto ai trasferimenti statali aumentati proprio per far fronte alle minori entrate previste nei bilanci comunali.

E' stato previsto anche la rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Diritto Pubblico.

Il Comune di Correzzola ha aderito alla proposta di rinegoziazione con ben 16 mutui su 17 relativi alla Cassa Depositi e Prestiti e 1 con l'Istituto di Credito Sportivo. Inoltre, ci si è avvalsi come Comune, della possibilità di posticipare il pagamento della rata in conto capitale degli 11 mutui contratti con il MEF (Ministero dell'economia e finanze). Questo ha permesso e permetterà negli anni successivi, di liberare cassa per fronteggiare gli impegni assunti pre-Covid e l'emergenza di portata storica che ha interessato e interesserà ancora tutta la società e l'economia nazionale e mondiale.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	964.716,79	965.249,63	1.018.121,94	983.500,00	973.500,00	973.500,00	- 3,40	
Contributi e trasferimenti correnti	727.528,46	852.934,27	788.028,70	727.785,22	736.785,22	736.785,22	- 7,64	
Extra tributarie	874.885,75	907.180,75	974.300,00	961.200,00	961.200,00	961.200,00	- 1,34	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.567.131,00	2.725.364,65	2.780.450,64	2.672.485,22	2.671.485,22	2.671.485,22	- 3,88	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.499,74	43.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.619.630,74	2.768.563,70	2.780.450,64	2.672.485,22	2.671.485,22	2.671.485,22	- 3,88	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	176.986,51	348.188,37	242.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	- 35,97	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	495.986,51	523.188,37	242.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	- 35,97
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.115.617,25	3.291.752,07	3.322.550,64	3.127.485,22	3.126.485,22	3.126.485,22	3.126.485,22	- 5,87

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2018 (riscossioni) 1	2019 (riscossioni) 2	2020 (previsioni cassa) 3	2021 (previsioni cassa) 4	5
Tributarie	1.075.411,06	999.205,19	1.252.020,96	1.277.908,13	2.067
Contributi e trasferimenti correnti	750.494,94	833.622,43	976.933,83	1.040.134,65	6.469
Extratributarie	835.763,86	949.816,45	1.376.914,42	1.314.043,37	- 4.566
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.661.669,86	2.782.644,07	3.605.869,21	3.632.086,15	0,727
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.661.669,86	2.782.644,07	3.605.869,21	3.632.086,15	0,727
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	153.651,74	213.132,89	459.858,27	336.552,96	- 26.813
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	61.292,32	94.000,00	164.058,87	164.058,87	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	214.944,06	307.132,89	623.917,14	500.611,83	- 19,763
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.876.613,92	3.089.776,96	4.529.786,35	4.432.697,98	- 2,143

ENTRATE TRIBUTARIE

Si rinvia alla precedente delibera del DUP e alle cosiddette delibere propedeutiche del bilancio di previsione 2021-2023, ricordando il nuovo Canone Unico relativo all'accorpamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa sull'occupazione suolo pubblico.

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dal Pareggio di Bilancio, tagli consistenti e crescenti di risorse provenienti dallo Stato. In alcuni casi i tagli sono stati compensati dalla maggiore autonomia fiscale concessa agli enti, ma in altri si è trattato di vere e proprie riduzioni delle risorse nette. Allo stato attuale in assenza della legge di stabilità per il 2021 e sulla base delle sintetiche enunciazioni del DEF non è chiaro se le linee di politica economica tracciate si tradurranno nella ennesima riduzione delle risorse a disposizione. Nel predisporre il bilancio l'ente ha confermato i trasferimenti previsti per gli anni 2021/2023 riservandosi tuttavia di adeguare gli stessi in caso di necessità.

Fondo di solidarietà comunale :

Il Comma 380 della Legge 228/2012 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed Istituito il Fondo di Solidarietà Comunale stabilendo che le quote di alimentazione e riparto del Fondo terrà conto per i singoli comuni dei trasferimenti soppressi, dei tagli previsti ai sensi dal DL 95/2012, dal DL 66/2014 e dalla Legge 190/2014, del nuovo gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale (tenuto conto della riserva statale del gettito ad aliquota base degli immobili di categoria D), del gettito TASI. Per l'anno 2021 la stima del fondo di solidarietà comunale viene confermata nell'importo, a legislazione vigente, del 2020 poiché non dovrebbero essere previsti ulteriori tagli alle risorse attribuite ai comuni se non per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di perequazione su Fabbisogni Standard e Capacità Fiscale dell'ente. Si precisa che la stima è effettuata a legislazione vigente senza conoscere i contenuti della nuova legge sul pareggio di bilancio per il 2021, pertanto l'ente si riserva la facoltà di adeguare gli stanziamenti in caso di diversa evoluzione della normativa.

TRASFERIMENTI STATALI Per quanto riguarda gli altri trasferimenti non fiscalizzati non sono ancora noti i dati per il 2021 e i relativi stanziamenti. Gli stanziamenti iniziali del bilancio 2020 sono stati previsti in base ai trend storici degli anni precedenti e alla nuova e decisiva emergenza Covid 19, che ha modificato notevolmente la composizione dei trasferimenti statali.

TRASFERIMENTI REGIONALI Permangono invece i trasferimenti regionali per le diverse funzioni delegate o trasferite tra cui si ricordano il contributo per assistenza domiciliare agli anziani, il contributo per famiglie con componenti non autosufficienti (L.r. 28/91), il Fondo sociale di cui all'art.21 L.R. 10/96 e le disposizioni per la promozione di diritti e opportunità (L.R. 285/97), e i trasferimenti per i progetti legati al settore sociale. Tali contributi non sono però sufficienti a coprire interamente la spesa che rimane in parte a carico dell'ente. Alcuni contributi sono stati modificati o aggiunti per coprire l'emergenza Covid.

Verifica limiti di indebitamento

I limiti di indebitamento sono abbondantemente rispettati, dal momento che gli interessi passivi, in seguito a rinegoziazione, sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, anche se erano già molto al di sotto del limite possibile per il Comune (come appare nella tabella sotto riportata).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	983.500,00	983.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	685.245,00	685.245,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	843.500,00	838.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.512.245,00	2.506.745,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	251.224,50	250.674,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		251.224,50	250.674,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 18 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Entrate da proventi extratributari

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscano in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

A tal proposito è stata deliberata la relativa tabella su tariffe e prestazioni con l'importo per servizio reso e anche la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.